

ALLEGATO A – SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO COMUNALE.

COMUNE DI PARONA
PROV. DI PAVIA

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL PALAZZETTO COMUNALE

Premesso

- che l'Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi a condizioni particolarmente favorevoli;
- che l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta e a garantire alle Associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall'art. 90, comma 25 della Legge n. 289/2002;
- che l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della Legge n. 289/2002;
- che in relazione a quanto citato la Regione Lombardia ha emanato Legge Regionale del 14 dicembre 2006 n. 27 che disciplina le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali (BURL del 15 dicembre 2006 n. 50, 3° suppl. ord.)

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto, durata della convenzione, divieto di rapporti

1. Con la presente convenzione, il Comune di Parona (d'ora in poi denominato "Concedente") concede a _____ (d'ora in poi denominata "Concessionario"), che accetta, l'utilizzo e la gestione del Palazzetto Comunale, sito in Via Papa Giovanni XXIII a Parona (PV), identificato nella planimetria allegata sub lett. A, comprese le attrezzature inventariate presenti nel suddetto impianto, al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive (allenamenti e attività agonistica e amatoriale) inerenti la propria Associazione, le altre Associazioni sportive debitamente autorizzate dal Concedente, e altri gruppi amatoriali e di persone nelle modalità di cui alla presente convenzione. Ai fini della presente convenzione d'ora innanzi il predetto compendio immobiliare e le attrezzature oggetto di concessione vengono unitariamente definite "bene concesso".
2. Con la presente convenzione sono affidati al Concessionario tutti i servizi di custodia e tecnico-auxiliari da svolgersi durante gli utilizzi del bene concesso, sia che essi riguardino direttamente il Concessionario, sia che riguardino il Concedente o terzi.
3. La durata della presente convenzione è fissata dalla data del 1 settembre 2016 fino al 31 agosto 2022.
4. Alla scadenza della concessione il bene concesso torna nella piena disponibilità del Concedente, senza ulteriori formalità. Il bene concesso dovrà essere restituito nelle condizioni in cui è stato affidato, fatte salve eventuali migliorie concordate ed autorizzate dal Concedente. Il Concessionario alla scadenza della concessione e senza necessità di ulteriori formalità è obbligato a lasciare il bene concesso libero da beni di sua proprietà e che non debbano restare al Concedente in forza di vincoli assunti in tal senso: tutti i beni che dovessero essere rinvenuti presso il bene concesso e che non appartengano al Concedente saranno considerati beni abbandonati, senza obbligo di custodia da

parte del Concedente nei confronti del Concessionario e degli eventuali diversi aventi titolo e fatto salvo il diritto del Concedente al ristoro delle eventuali spese sostenute e dei danni.

5. Le Parti danno atto che il Legale rappresentante del Concessionario ha reso al Concedente dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado o di altri vincoli anche di lavoro o di natura professionale, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori o i Responsabili del Concedente.

6. Il Responsabile del servizio del Concedente, con la stipulazione della presente, attesta di aver valutato ed accertato l'insussistenza di obblighi di astensione e di incompatibilità inerenti la sottoscrizione della presente convenzione.

7. Il Concessionario con la sottoscrizione della presente convenzione assume obbligo di non intrattenere rapporti di servizio, fornitura, professionali in genere con gli Amministratori, i Responsabili del Concedente o loro familiari (coniuge, convivente, parenti o affini entro il secondo grado) durante lo svolgimento della concessione e nel biennio successivo a pena di risoluzione della presente convenzione.

8. Il Concessionario nel corso del procedimento di affidamento della presente ha prodotto al Concedente il piano economico-finanziario della gestione per tutto l'arco temporale della concessione, piano allegato alla presente sub lett. B.B.

Art. 2 Descrizione degli impianti e delle attrezzature

1. Il bene concesso è costituito da:

- a) corpo palestra di superficie pari a m 43,75x20,00, con altezza (sotto travi in legno lamellare) minima di 7,00m: su tale superficie trovano collocazione tutti i campi per le varie discipline (pallamano, pallacanestro, calcetto, pallavolo, attività ginniche); sul lato ovest è stata ricavata una zona pubblico ove, oltre gli spazi per le vie di fuga sulle testate ed al corsello di transito, sono ubicate le gradinate in acciaio e legno per una capacità di 180 posti. L'impianto può ospitare per evento sportivo sino a 205 persone;
- b) corpo ingresso pubblico, nella parte nord dell'edificio è collocata la zona ingresso pubblico con annessi servizi igienici (uomini, donne, disabili) e relativo disimpegno;
- c) corpo spogliatoi, sempre nella parte nord dell'edificio è collocata la zona spogliatoi che è composta da n. 2 spogliatoi atleti con annessi n. 4 docce e n. 1 wc per spogliatoio, lo spogliatoio arbitri con doccia e wc, locale pronto soccorso, locale magazzino, disimpegno;
- d) locale caldaia- in aderenza alla palestra è ubicato il locale caldaia con alloggiati il relativo bollitore per docce, caldaia per palestra, caldaietta bar e relativo quadro elettrico;

oltre le attrezzature presenti nell'impianto e risultanti dall'elenco-inventario di cui al verbale di consegna di cui al presente articolo.

2. In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, il Concessionario con la sottoscrizione della presente attesta di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione; viene redatto in contraddittorio tra le parti verbale di consistenza del bene concesso.

3. Quanto descritto viene affidato al Concessionario, che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

4. Al termine della concessione verrà redatto in contraddittorio verbale di consistenza del bene concesso ed in restituzione al Concedente.

Art. 3 Modalità e prescrizioni per l'utilizzo

1. Nell'attività di utilizzo del Palazzetto, il Concessionario dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale usufruibilità dell'impianto da parte di terzi autorizzati dal Concedente.

2. Il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare l'utilizzo dell'impianto anche da parte di soggetti diversi dal Concessionario per le attività sportive qui di seguito specificate:

- a) programmate su base annua o stagionale per Associazioni regolarmente affiliate alla F.I.G.C. o altre Federazioni sportive;
 - b) solo occasionali purché non si sovrappongano all'attività sportiva ordinaria programmata dal Concessionario, e siano compatibili con i limiti posti dalle esigenze tecniche di corretta conservazione del palazzetto e delle annesse strutture.
3. Il programma di utilizzo del Concessionario, per attività inerenti il proprio settore sportivo, dovrà essere consegnato all'Amministrazione Comunale (Servizio Tecnico) entro il 1 settembre di ogni anno e, comunque, prima dell'inizio della stagione sportiva. Per il solo anno 2016 il programma potrà essere consegnato entro il 30 settembre.
4. Il Concessionario potrà inoltre utilizzare l'impianto oltre che per l'ordinaria attività sportiva della propria Associazione anche per lo svolgimento di tornei e manifestazioni ad essa collegati previa autorizzazione del Concedente.
5. Per concedere occasionalmente a terzi l'autorizzazione a un utilizzo dell'impianto che possa interferire con attività già calendarizzate, il Concedente avvertirà con adeguato anticipo i responsabili del Concessionario, concordando con essi le modalità di utilizzazione contingenti.
6. Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzazione, ancorché temporanea, dell'impianto da parte del Concessionario per attività diverse da quella sportiva, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Concedente, il quale a sua volta si riserva la facoltà di autorizzare soggetti diversi dal Concessionario allo svolgimento di attività non sportive, compatibili con le caratteristiche e la perfetta conservazione dell'impianto medesimo.
7. In occasione di tutti gli utilizzi autorizzati dal Concedente dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, in un numero massimo di sette per anno solare, il Concessionario dovrà garantire, senza oneri e/o indennizzi a carico del Concedente, tutti i servizi tecnico-ausiliari, di cui all'art. 4 della presente convenzione.
8. Il concessionario si obbliga per lo svolgimento dell'attività motoria scolastica e per i saggi di fine anno e per ogni anno scolastico durante tutta la durata della concessione, a mettere a disposizione la struttura per gli alunni della scuola dell'infanzia comunale e quella primaria, oltre n. 1 istruttore a proprio carico, per l'attività motoria della scuola primaria.
9. Il concessionario è obbligato a concordare con l'Amministrazione Comunale le tariffe previste per l'utilizzo del palazzetto comunale che ne prenderà atto con relativa delibera della Giunta Comunale. Le stesse dovranno prevedere agevolazioni per le associazioni che hanno sede nel comune di Parona.

Art. 4 Oneri a carico del Concessionario, interventi in danno, divieto di cessione, rimborso utenze

1. Il Concessionario provvederà:
 - a) all'apertura, custodia e chiusura del Palazzetto e delle sue pertinenze durante tutti gli utilizzi dell'impianto in oggetto;
 - b) alla dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge.
2. Nel predisporre l'offerta gestionale, i Concorrenti dovranno considerare come obbligatorie le seguenti attività che riguardano:
 - a. Intera struttura:
 - consentire lo svolgimento di tutte le attività legate a corsi formativi sportivi, attività agonistiche, attività a favore dei giovani e delle associazioni presenti sul territorio, che ne faranno esplicita richiesta, così pure le iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale, attività ludiche alternative a quelle dello sport e iniziative complementari legate allo svolgimento dell'attività scolastica;
 - provvedere, in occasione dello svolgimento di eventi di pubblico spettacolo e comunque di ogni evento sportivo o culturale/ricreativo che possano arrecare danno al parquet, alla copertura del campo principale (il materiale utile è fornito già dal concedente e fa parte degli arredi che saranno consegnati al concessionario), finalizzata ed idonea a garantire la migliore conservazione del parquet. E' a carico del Concessionario ogni onere connesso al ripristino e/o a riparazioni di ogni danno occasionato da un utilizzo improprio del campo;

- acquisto di tutti gli arredi e le attrezzature aggiuntive rispetto a quelle già fornite dal Comune di Parona, da installare ad esclusiva discrezionalità del Concessionario nell'ambito delle attività che intenderà porre in essere. Al termine della gestione, il Concessionario ha l'obbligo di rimuovere tutte le strutture aggiuntive (arredi e attrezzature) installate;
- garantire la reperibilità 24h/24h per il pronto intervento in caso di segnalazioni di emergenze;
- adempimenti amministrativi e sanitari necessari all'avvio e alla continuazione dell'attività, con costi interamente a carico del Concessionario;
- direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- esposizione al pubblico degli orari di apertura di tutti i servizi offerti e relativi costi;
- promozione e pubblicizzazione della struttura;
- apertura giornaliera, custodia, chiusura e sorveglianza della struttura continuata nel periodo della fruizione;
- esposizione al pubblico delle modalità di segnalazione da parte degli Utenti di disfunzioni rilevate nella gestione del servizio (in particolare indicazione dell'indirizzo, della e-mail e del telefono e fax del referente contrattuale del Comune di Parona);
- custodia e funzionamento della struttura, delle attrezzature e dei servizi annessi compreso il periodico controllo della conformità alle specifiche normative sanitarie;
- pulizia giornaliera;
- pagamento della TARI e di ogni altro tributo connesso all'attività;
- effettuazione di tutte le attività comprese nella gestione e conduzione della struttura con propri prodotti di consumo, proprie attrezzature e proprio personale;
- pagamento delle spese relative al personale tecnico e amministrativo necessarie alla gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;
- pagamento delle spese per le utenze relative alla gestione con l'obbligo di assumere direttamente l'intestazione dei contratti di fornitura e/o di utenza per tutta la durata della concessione;
- utilizzare e far utilizzare da parte dell'utenza la struttura con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione;
- provvedere alla conduzione della centrale termica e del relativo impianto;
- provvedere ai costi di tutte le utenze e alla relativa gestione, comprese le pratiche di volturazione per l'intestazione delle utenze stesse;
- effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie a mantenere gli impianti e gli arredi in perfetto stato d'efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza dell'impianto stesso (C.C.V.P.S, A.S.L., VV.FF., Autorità di P.S., ecc.);
- per tutta la durata della concessione, il Concessionario dovrà condurre la struttura nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico - sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici. Tali obblighi devono essere garantiti anche in occasione delle manifestazioni ed effettuazione di ogni evento sportivo/ricreativo e culturale, garantendo il presidio, la sorveglianza, la responsabilità e la gestione delle emergenze;
- realizzare tutti gli interventi, rientranti nella manutenzione ordinaria degli immobili ed impianti, finalizzati ad un migliore funzionamento della struttura nonché al perseguimento del pubblico interesse;
- stipulare idonee polizze assicurative;
- condurre e gestire tutti gli impianti tecnologici comprendendo anche la pulizia degli impianti stessi;

- svolgere eventuali adempimenti amministrativi e sanitari necessari all'avvio delle attività aggiuntive che si scegliesse di svolgere sulle aree (ed indicate nel piano dell'offerta gestionale), con costi interamente a carico del Concessionario;
- effettuare la manutenzione ordinaria della struttura che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare la stessa nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro.

Si precisa che i tetti rimangono ad esclusiva disponibilità del Comune di PARONA, sia in termini di oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sia in termini di utilizzo e di destinazione degli stessi.

3. Per le operazioni elencate al comma 2 resta a carico del Concessionario il materiale di consumo (carburante, lubrificante, gas etc.) per il funzionamento delle attrezzature necessarie. Il Concessionario si impegna inoltre ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati al bene concesso per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto da parte del Concessionario e/o di terzi.

4. Nel caso in cui il Concessionario non provvedesse tempestivamente all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente vi provvederà direttamente, trattenendo l'importo relativo dal deposito cauzionale di cui al successivo art. 10 e/o addebitando al Concessionario gli eventuali maggiori oneri. Il deposito cauzionale, in tal caso, andrà reintegrato nella sua originaria entità entro e non oltre 10 giorni dalla relativa intimazione pena la sospensione dei pagamenti a carico del Concedente e la risoluzione immediata della presente convenzione.

5. Il suddetto elenco di interventi manutentivi è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico del Concessionario anche interventi di manutenzione ordinaria del bene concesso diversi da quelli elencati, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria di cui agli artt. 1576-1609 del Codice Civile.

6. Il Concessionario dovrà inoltre munirsi degli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti la vendita e somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi solo in appositi distributori automatici che non possano diventare oggetto di pericolo.

7. Il Concessionario non può concedere l'utilizzo del centro sportivo ad altri soggetti a pena di risoluzione immediata della presente. Inoltre esso riconosce che la struttura non è – in via di principio – da considerarsi luogo di spettacolo, motivo per cui non è prevista l'apertura dello stesso al pubblico per motivi diversi dallo svolgimento e la visione dell'attività sportiva.

8. In caso di mancato pagamento entro i termini previsti dal presente articolo, termini tutti "essenziali" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del Codice Civile, saranno sospesi i pagamenti a carico del Concedente, applicati gli interessi moratori su tutta la somma non corrisposta e per il periodo di ritardato pagamento, salvo il diritto all'incameramento della cauzione ed al risarcimento dei danni.

9. Il Concedente procederà alla riscossione coattiva della somma non corrisposta in caso di insolvenza da parte del Concessionario. Quest'ultimo caso comporterà la risoluzione immediata della presente, salvo il diritto all'incameramento della cauzione e al risarcimento dei danni.

10. Il pagamento del corrispettivo per il servizio di custodia e gestione del bene concesso avverrà su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 con assunzione da parte dell'aggiudicataria stessa, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

11. Tutti i pagamenti effettuati dal Comune saranno assoggettati alla preventiva verifica della regolarità contributiva e fiscale del Concessionario, se ed in quanto dovuta.

Art. 5 Oneri a carico del Concedente

1. Sono a carico del Concedente, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri: interventi di manutenzione straordinaria del bene concesso;
2. Il Concedente erogherà al Concessionario il corrispettivo per il servizio di custodia e gestione del bene concesso di € _____ oltre IVA per anno solare se dovuta, rapportato all'effettivo periodo dell'anno di legittima disponibilità da parte del Concessionario del bene concesso, pari all'importo in riduzione offerto in sede di procedura di individuazione del Concessionario rispetto all'importo a base di gara per anno solare di € 8.000 ,00 (ottomila/00) oltre IVA se dovuta, in coerenza con il mantenimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario di cui all'art. 1, comma 8, in quattro rate annuali di pari importo.

Art. 6 Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è l'unico responsabile della custodia, della gestione e del funzionamento del Palazzetto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il Concessionario solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso del Palazzetto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il Concessionario ha stipulato idonea polizza assicurativa:

Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per i rischi connessi all'uso dell'intera struttura (con espressa indicazione del Comune di Parona come terzo) con massimale minimo di euro 5.000.000,00 per sinistri, per persona e per danni a cose; resta ferma la responsabilità del Concessionario anche per danni eccedenti tale massimale;

Polizza furto e atti vandalici nella forma "in nome e per conto del proprietario" con garanzia a "Primo rischio assoluto" per un massimale minimo di euro 1.000.000,00 R.C.T. e R.C.O. depositata in copia contestualmente al versamento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 10.

3. L'assicurazione copre, inoltre, eventuali danni o incidenti derivanti in occasione dello svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso il bene concesso, compresi i lavori di manutenzione e tutti gli oneri posti a carico del Concessionario ai sensi della presente.

Il Concessionario, a garanzia della corretta esecuzione del presente contratto e della corretta osservanza degli adempimenti allo stesso connessi, ha presentato, prima della sottoscrizione del contratto, cauzioni rese nelle forme previste e richiamate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a favore del Concedente a copertura della restituzione nella sua integrità del bene concesso così come previsto dal successivo art. 10.

Le cauzioni verranno svincolate esclusivamente a seguito di specifico assenso del Concedente entro 120 giorni dallo spirare del termine di vigenza della convenzione, previa redazione di specifico verbale stilato in contraddittorio, fatti salvi i diritti di rivalsa per danni o altro imputabili al Concessionario.

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni anno solare di svolgimento della presente convenzione il Concessionario dovrà rendere al Concedente il rendiconto documentato della propria gestione, redatto sia in termini operativi, sia in termini economico-finanziari.

Art. 7 Proventi dell'attività di utilizzo

1. Il Concessionario, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Concedente, può incassare i proventi derivanti da:

- a) vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei alle quali il Concessionario partecipa con i propri atleti (gruppi, squadre ecc.), fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico del Concessionario;

- b) introiti derivanti da corsi di discipline sportive per bambini e ragazzi, adulti e/o servizi di altra natura;
- c) tariffe eventualmente percepite da altre Associazioni di cui all'art. 3, comma 2, previa autorizzazione del Concedente, e/o gruppi di persone per utilizzo struttura o parte di essa per discipline sportive compatibili con il Palazzetto;
- d) proventi pubblicitari e da sponsorizzazioni.

Art. 8 Controlli

1. L'uso del bene concesso, in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione, sarà verificato attraverso opportuni controlli da parte del Concedente, con scadenza almeno semestrale, fatti salvi eventuali altri controlli.

Art. 9 Divieto di modificazione della destinazione del bene concesso

1. E' espressamente vietata ogni forma di modifica del bene concesso e di utilizzo dello stesso diverso da quelli previste dalla presente convenzione sotto pena di obbligo di ripristino dello status quo ante del bene concesso, risoluzione immediata della presente e fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 10 Canone e garanzia

1. Il Concessionario verserà al Concedente, a titolo di canone concessorio, l'importo per anno solare di € _____, rapportato all'effettivo periodo dell'anno di legittima disponibilità da parte del Concessionario del bene concesso, -pari all'importo in rialzo offerto in sede di procedura di individuazione del Concessionario rispetto all'importo a base di gara per anno solare di € 100,00 (cento) oltre IVA, in coerenza con il mantenimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario di cui all'art. 1, comma 8, in un'unica soluzione da onorarsi nel mese di dicembre 2016 e nei mesi di giugno degli ulteriori anni. 6000,00, di cui € 1000,00 _____ all'atto della stipula della presente convenzione a titolo di acconto, le ulteriori rate verranno versate entro i primi quindici giorni di ciascun mese a partire da settembre, nella misura di € _____ 500,00/mese.

2. In caso di mancato pagamento entro i termini previsti dal presente articolo, termini tutti "essenziali" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del Codice Civile, saranno sospesi i pagamenti a carico del Concedente, applicati gli interessi moratori su tutta la somma non corrisposta e per il periodo di ritardato pagamento, salvo il diritto all'incameramento della cauzione ed al risarcimento dei danni.

3. Il Concedente procederà alla riscossione coattiva della somma non corrisposta in caso di insolvenza da parte del Concessionario. Quest'ultimo caso comporterà la risoluzione immediata della presente, salvo il diritto all'incameramento della cauzione e al risarcimento dei danni.

4. Il concessionario è tenuto, al momento della sottoscrizione del contratto, alla presentazione di una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale calcolato sull'offerta presentata in sede di gara (€ 8.000,00 a base di gara) per tutti gli anni di concessione. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

Art. 11 Risoluzione anticipata della convenzione

1. Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza dalla data di notifica dell'atto, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, fatte salve le ulteriori ipotesi previste dagli ulteriori articoli della presente, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora il Concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- b) qualora si verifichi l'estinzione, lo scioglimento del Concessionario o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo del Concessionario stesso, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- c) qualora il Concessionario si sia reso responsabile di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Concedente a seguito di contestazione effettuata anche a mezzo notifica, fax, pec o raccomandata a.r. ;
- d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3: "Modalità e prescrizioni per l'utilizzo";
- e) violazione del disposto di cui al successivo art. 12 "Cessione della convenzione";
- f) mancato versamento del rimborso di cui all'art. 4, comma 8, nonostante la diffida a provvedervi nel termine assegnato dalla diffida, non inferiore a quindici giorni;
- f)g) mancato versamento del contributo di cui all'art. 10, comma 1, nonostante la diffida a provvedervi nel termine assegnato dalla diffida, non inferiore a quindici giorni prestabilito;
- g)h) interruzione ingiustificata degli obblighi inerenti la gestione del bene concesso per un periodo superiore a dieci giorni;
- i) mancato reintegro delle cauzioni ai sensi dell'art. 4, comma 4;
- j) inadempimento di uno qualsiasi degli ulteriori eventuali obblighi assunti dal Concessionario durante lo svolgimento della concessione ai sensi dell'art. 20; la presente ipotesi ricorre qualora il Concessionario non assolva oppure risulti in ritardo imputabile nell'assolvimento dei predetti obblighi per un periodo uguale o superiore a 30 (trenta) giorni.

Art. 12 Cessione della convenzione

1. E' fatto espresso divieto al Concessionario di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.
2. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle leggi antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e succ. mod. ed integr.

Art. 13 Modificazione della convenzione

1. Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti, ad eccezione di quelle previste in forza di Legge. Non costituisce acquiescenza e/o accettazione tacita l'eventuale inerzia del Concedente.

Art. 14 Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Concedente e il Concessionario per l'interpretazione o l'esecuzione della presente sono devolute alla competente Autorità giurisdizionale.

Art. 15 Penali

1. Per le infrazioni di lieve entità, quali ad esempio la mancata osservanza di lieve entità degli obblighi di cui all'art. 4, comma 2, o ritardi per periodi inferiori ai 30 (trenta) giorni all'assolvimento delle obbligazioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. h), sempre che dal comportamento negligente non derivi danno maggiore, e che non comportino la risoluzione della presente, potrà essere applicata al Concessionario una penale da € 150,00 ad € 1500,00.
2. La penale verrà applicata dal Responsabile del servizio, di cui all'art. 17 della presente convenzione. Nel graduare l'entità della penale si terrà conto della gravità della violazione, dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti, del disservizio arrecato, del danno arrecato all'immagine del Concedente, del pregiudizio subito dall'Utenza. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata tramite pec, fax, raccomandata a.r., notifica. Il

Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni nelle medesime forme entro 48 ore dalla data di ricevimento.

3. Il mancato versamento della penale in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte del Concedente e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito comporta la sospensione dei pagamenti a carico del Concedente, può comportare la risoluzione della convenzione con le modalità di cui all'art. 11 e l'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 16 Gestione della sicurezza

1. Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto, a cura del Concessionario, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

2. Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione il Concessionario assume la qualità di datore di lavoro ai sensi della Legge 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 17 Referenti

1. Il Concedente nomina quali suoi referenti:

- a) Il Responsabile del Servizio Tecnico, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione e al quale il Concessionario dovrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere amministrativo inerente i servizi oggetto del presente atto di convenzione. Allo stesso, il Concedente dovrà rivolgersi per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto del presente atto di convenzione.

2. Il Concessionario nomina quale proprio referente nei confronti del Concedente il Sig. _____.

Art. 18 Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 19 Spese

1. ~~Tutte~~ Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico del Concessionario.

Art. 20 Disposizioni speciali

1. Il Concessionario può presentare, nel corso di operatività della concessione, ipotesi di ampliamenti, ristrutturazioni, addizioni, migliorie e quant'altro che non sia già previsto tra le obbligazioni convenzionali e che possa aumentare le possibilità di svolgimento dell'attività sportiva, fermo il disposto dell'art. 1, comma 4, primo periodo.

2. Qualora l'Amministrazione comunale ritenga la proposta formulata conforme al pubblico interesse, potranno essere rimodulate le clausole della presente concessione che supportino il piano economico-finanziario di cui all'art. 1, comma 8, allo scopo di ricondurlo all'equilibrio iniziale.

3. Gli eventuali interventi di cui al comma 1 dovranno essere progettati ed attuati in conformità alla disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

4. E' prevista durante il periodo di concessione e precisamente dopo il secondo anno che le parti si possono ritrovare per discutere sulla conduzione della gestione e fare una rivisitazione dei termini anche contrattuali.

Parona, _____

Il Concedente

Il Concessionario

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, si approvano specificamente ed espressamente le seguenti clausole: art. 1 (Oggetto, durata della concessione, divieto di rapporti); art. 3 (Modalità e prescrizioni per l'utilizzo); art. 4 (Oneri a carico del Concessionario, interventi in danno, divieto di cessione, rimborso utenze); art. 6 (Responsabilità del Concessionario); art. 9 (Divieto di modificazione della destinazione del bene concesso); art. 10 (Canone); art. 11 (Risoluzione anticipata della convenzione); art. 12 (Cessione della convenzione); art. 13 (Modificazione della convenzione); art. 15 (Penali); art. 16 (Gestione della sicurezza); art. 19 (Spese); art. 20 (Disposizioni speciali).

Parona, _____

Il Concessionario